



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Composta da

Enrico Scoditti	- Presidente -	Oggetto
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 19518/2020
Marco Dell'Utri	- Consigliere -	
Antonella Pellecchia	- Consigliere -	Cron.
Stefano Giaime Guizzi	- Consigliere -	CC – 19/01/2022

Oggetto
Risarcimento danni da detenzione in stato di degrado – Presupposti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19518/2020 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis) e
(omissis) con domicilio eletto in (omissis)
;

– *ricorrente* –

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope*
legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– *controricorrente* –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 601/2020, depositato il



10 febbraio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che:

(omissis) ricorre con unico mezzo, nei confronti del Ministero della Giustizia — che resiste con controricorso — avverso il decreto con il quale, in data 10 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della detenzione presso la casa circondariale di (omissis)

in condizioni inumane, dal 13/6/2007 al 3/12/2008;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte;

considerato che:

con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 35-*ter* legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.;

contesta la legittimità del criterio adottato dal giudice *a quo* secondo cui, dal computo dello spazio vitale minimo in mancanza del quale la detenzione è da presumersi inflitta in condizioni inumane, non può escludersi la superficie occupata dal mobilio presente nella stanza, compreso il letto;

la censura è fondata;

secondo costante indirizzo di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu (con sentenza dell'8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), quando il detenuto in una cella collettiva non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, detraendo l'area destinata ai servizi



igienici e agli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (v. *ex aliis* Cass. 02/07/2018, n. 17277; 18/06/2018, n. 15923; 24/05/2018, n. 12955; 20/02/2018, n. 4096);

dal calcolo della superficie va espunto lo spazio del letto sia «a castello» che singolo, essendo in entrambi i casi compromesso il «movimento» del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal «movimento», il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente «libero» (Cass. Sez. U. pen. 24/09/2020, n. 6551; Cass. pen. 14/03/2017, n. 12338; v., conformi fra le tante in ordine ai letti, Cass. 21/01/2020, n. 1170; 10/10/2019, n. 25408; 26/06/2019, n. 17048; 25/06/2019, n. 16896; 15/02/2019, n. 4561; 20/02/2018, n. 4096);

qualora la superficie utilizzabile sia inferiore ai 3 mq. sussiste la «forte presunzione» della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, tuttavia vincibile, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (sentenza del 20 ottobre 2016, Grande Camera, Mursic c. Croazia, § 135), attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività da svolgere in spazi ampi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione (Cass. pen. 13/03/2017, n. 11980; Cass. pen. 13/12/2016, n. 52819);

l'onere di dimostrare la sussistenza di tali fattori nel caso concreto grava sullo Stato convenuto in giudizio, una volta accertato che lo spazio individuale sia stato inferiore ai 3 mq;

alla luce delle suesposte coordinate deve ritenersi erroneo il criterio adottato dal giudice *a quo*, nella parte in cui non esclude —



peraltro in dichiarato consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ma senza però offrire argomenti nuovi o diversi da quelli già da questa considerati e peraltro da ultimo ancora ribaditi, come visto, da pronunce successive a quella di merito qui impugnata (Cass. Sez. U. n. 6551 del 2020) — da tale computo gli ingombri rappresentati dai letti e dal mobilio non facilmente amovibile;

qualora in esito al rinnovo del calcolo (decurtando la superficie del vano-bagno e delle aree occupate dai letti e dagli arredi fissi), fosse accertato uno spazio minimo inferiore a quello vitale, il giudice del rinvio sarà tenuto a rivalutare il complesso delle caratteristiche dei locali di detenzione e delle condizioni ambientali di vita carceraria, al tempo, specificando se le stesse debbano o meno ritenersi idonee — avuto riguardo al numero di occupanti la cella, alla durata del periodo di detenzione — ad integrare «misure compensative» sufficienti a garantire, comunque, un trattamento dignitoso del detenuto;

in accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa rinviata al giudice *a quo*, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

